

Allegato 1**PIANO DELLA RISERVA NATURALE INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO****INDICE****1. OBIETTIVI DEL PIANO****2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****TITOLO 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Divieti e limiti all'attività antropica

TITOLO 2 - ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE NEGLI AMBITI ARCHEOLOGICI ED ETNOGRAFICI

Articolo 3 - Gestione forestale

Articolo 4 - Boschi comunali

Articolo 5 - Boschi privati

Articolo 6 - Attività agro-pastorali

Articolo 7 - Fasce arboreo-arbustive ai lati della SP88

Articolo 8 - Area di Interconnessione Ecologica (AIE)

Articolo 9 - Modalità di gestione delle aree verdi limitrofe alle rocce istoriate

Articolo 10 - Manutenzioni ordinarie delle rocce istoriate

Articolo 11 - Collaborazioni tecnico-operative

Articolo 12 - Raccolta di funghi e frutti del sottobosco

Articolo 13 - Raccolta delle castagne

TITOLO 3 - GESTIONE DEGLI AMBITI EDIFICATI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI

Articolo 14 - Oggetto e finalità del Titolo 3

Articolo 15 - Edifici esistenti e/o ruderi

Articolo 16 - Prescrizioni costruttive generali per gli edifici esistenti

Articolo 17 - Riedificazione dei ruderi

Articolo 18 - Recinzioni

Articolo 19 - Terrazzamenti e muri di sostegno

TITOLO 4 - GESTIONE DEL SISTEMA FRUITIVO E DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA

Articolo 20 - Oggetto e finalità del Titolo 4

Articolo 21 - Interventi negli ambiti di visita storico-archeologica e/o ambientale e per le aree di sosta attrezzate

Articolo 22 - Percorsi pedonali per la visita turistica

Articolo 23 - Interventi nell'area AA3 con finalità di accoglienza

Articolo 24 - Interventi sulle infrastrutture pubbliche (parcheggi e reti pubbliche) e sulla viabilità carrabile e la sentieristica a supporto delle proprietà e delle attività

Articolo 25 - Interventi sulle strutture museali

TITOLO 5 - FRUIZIONE CULTURALE E RICERCA SCIENTIFICA

Articolo 26 - Fruizione culturale della Riserva

Articolo 27 - Ricerca scientifica

Articolo 28 - Ricerca archeologica

Articolo 29 - Modalità per ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca archeologica

Articolo 30 - Conclusione dei lavori di ricerca scientifica e archeologica

Articolo 31 - Esclusione dai costi

Articolo 32 - Azioni di tutela

Articolo 33 - Compartecipazione finanziaria alla ricerca

Articolo 34 - Danni arrecati

Articolo 35 - Pubblicazione dei risultati

TITOLO 6 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Articolo 36 - Limiti all'attività sportiva

TITOLO 7 - DISCIPLINA DELLA VISITA TURISTICA E DIDATTICA

Articolo 37 - Modalità della visita-turistica e didattica

Articolo 38 - Modalità di comportamento durante la visita turistica e didattica

TITOLO 8 - DISCIPLINA DEGLI ACCESI E PERCORRIBILITÀ PER USI DIVERSI

Articolo 39 - Modalità di accesso

TITOLO 9 – NORME FINALI

Articolo 40 - Sanzioni

3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

1. OBIETTIVI DEL PIANO

Il territorio della Riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo è caratterizzato da elementi morfologici e microclimatici che hanno determinato la presenza di aspetti vegetazionali e di testimonianze antropiche di primaria importanza. La compresenza sinergica di queste realtà, archeologiche, vegetazionali, geo-morfologiche, costituisce un unicum inscindibile, e documenta il lungo rapporto uomo-ambiente nell'area alpina che ha prodotto l'attuale paesaggio.

Il carattere prioritariamente documentaristico che contraddistingue la Riserva, caratterizza e condiziona le scelte di piano e gli obiettivi, orientandoli da un lato verso la definizione di interventi di salvaguardia e conservazione del patrimonio ambientale e storico-archeologico e, dall'altra, nell'individuazione di interventi volti all'utilizzo culturale e didattico dell'area protetta, sempre nel rispetto prioritario della conservazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla LR. 86/83, dalla delibera del Consiglio regionale del 2 marzo 1988 n. IV/938, dalle numerose delibere dei 3 Comuni consorziati di Ceto Cimbergo Paspardo, valutando le disposizioni del Ministero Beni Culturali ed Ambientali in materia di siti UNESCO e della pianificazione Regionale, il Piano della Riserva si propone i seguenti obiettivi:

- 1) **Salvaguardare e conservare attivamente il patrimonio naturalistico, archeologico ed etnografico presente sul territorio della riserva**, in particolare:
 - gli ambiti vegetazionali e faunistici in quanto testimonianza del lungo processo di condizionamento vicendevole tra l'uomo e l'ambiente alpino;
 - il patrimonio archeologico, rappresentato dalle rocce istoriate con incisioni rupestri preistoriche (inserite dall'UNESCO nella Lista del Patrimonio Culturale dell'Umanità) e quanto ad esse collegato (intorno ambientale), in quanto testimonianze uniche ed insostituibili dell'evoluzione intellettuale, storica, culturale dell'uomo occidentale negli ultimi 10.000 anni;
 - le persistenze storico-etnografiche (strutture, viabilità, terrazzamenti, ripari ecc.) che si sono aggiunte nei decenni in quanto testimonianze complementari alle precedenti del lungo processo di antropizzazione dell'ambiente montano nei millenni.
- 2) **Valorizzare culturalmente il patrimonio della Riserva nel rispetto prioritario della sua conservazione:**
 - regolamentando l'attività antropica all'interno della Riserva;
 - dotando l'area protetta di infrastrutture per l'accoglienza turistico-culturale attraverso la predisposizione o il ripristino del costruito esistente, per consentire la piena attuazione di quanto sopra indicato;
 - disciplinando e regolamentando l'afflusso turistico nel totale rispetto della conservazione di tale patrimonio nel suo complesso.
- 3) **Regolamentare ed incentivare la ricerca scientifica e archeologica** legata allo studio del patrimonio della Riserva con l'individuazione delle modalità in cui la stessa dovrà e potrà svilupparsi, attuarsi, articolarsi.
- 4) **Integrare attivamente il territorio della Riserva nel contesto locale**, culturale ed economico, attraverso interventi di educazione e sensibilizzazione sull'ambiente, recupero delle attività economiche già presenti sul territorio e sostegno a nuove attività, anche legate al turismo.
- 5) **Integrare il territorio della Riserva con le altre aree di importanza naturalistica situate nei comprensori vicini**, in primo luogo con il Parco regionale dell'Adamello-Brenta ed il

Corridoio-ecologico-ad elevata antropizzazione del fiume Oglio, individuato dalla RER, nell'ottica della creazione e mantenimento di una vasta area protetta regionale ed internazionale.

2. NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

TITOLO 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. In linea con gli obiettivi del Piano e della D.C.R. del 2 marzo 1988. n. IV/938 che istituisce la Riserva naturale, le Norme per la regolamentazione delle attività antropiche perseguono le finalità di salvaguardare il patrimonio archeologico e naturalistico dell'area, valorizzando l'ambiente anche sotto il profilo fruitivo, nel rispetto della sua conservazione e integrando il territorio della riserva con altre aree di importanza naturalistica ad essa limitrofe.
2. Le presenti Norme trovano applicazione nel territorio della Riserva, come evidenziato graficamente nelle tavole n. 1-4 e regolamentano le attività antropiche integrando la disciplina prevista dalla suddetta D.C.R. come riportato al comma 2 del successivo articolo 2.

Articolo 2 - Divieti e limiti all'attività antropica

1. Nel presente articolo sono riportati i divieti e i limiti alle attività antropiche stabiliti al punto VII della D.C.R. del 2 marzo 1988. n. IV/938, "Istituzione della riserva naturale Incisioni rupestri situata nei comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo in provincia di Brescia" (1-17), integrati con altri stabiliti nel presente piano (18-23) o derivanti per gli effetti di normative statali e regionali (24).
2. Nell'area della riserva naturale è vietato:
 1. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi su quelli esistenti diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguita dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
 2. aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
 3. realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;
 4. aprire nuove cave o torbiere, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
 5. impiantare nuovi campeggi liberi o organizzati o ampliare quelli esistenti, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
 6. realizzare insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
 7. raccogliere fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.), fatte salve le attività di ricerca autorizzate dall'ente gestore;
 8. alterare la morfologia del territorio e delle rocce, asportare, incidere o manomettere rocce, imbrattare o calpestare le superfici istoriate, effettuare sondaggi e asportazione di materiale archeologico, fatte salve le attività di ricerca, autorizzate dall'ente gestore;
 9. livellare le superfici terrazzate e i ciglionamenti;
 10. mutare la destinazione culturale o trasformare l'uso dei boschi, ivi compresa l'introduzione di specie arboree a rapido accrescimento, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
 11. effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. n. 31/2008 e del Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5;
 12. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'Ente

gestore;

13. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
 14. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura anche se in forma controllata e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
 15. svolgere attività pubblicitaria;
 16. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva;
 17. effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;
 18. effettuare rilievi, calchi, frottage ed altre attività manomissorie delle superfici istoriate;
 19. accedere alle aree di rilevanza archeologica B1 e B2, individuate nella tavola 3 e indicate da apposita segnaletica, se non per motivi di sorveglianza e di ricerca scientifica attuata direttamente dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzata;
 20. uscire dalla rete dei percorsi pedonali per la visita turistica indicata alla tavola n. 3 e segnalata con apposita cartellonistica durante l'effettuazione di visite-turistiche;
 21. esercitare il pascolo nel bosco;
 22. raccogliere ed asportare terriccio all'interno dei boschi;
 23. svolgere attività sportive in forma singola o organizzata che prevedano o comunque provochino interventi manomissivi che possano essere causa di alterazioni o di danni al patrimonio storico-archeologico, naturalistico, ambientale della Riserva, o che siano in difformità a quanto previsto dal presente Piano;
 24. esercitare la caccia.
3. Ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della L.R. 86/1983, e della D.C.R. del 2 marzo 1988. n. IV/938, nell'area della Riserva naturale i divieti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, e 15 di cui al comma 2 del presente articolo prevalgono su eventuali previsioni difforme dello strumento urbanistico dei comuni interessati.
4. Nei titoli che seguono sono articolate ulteriori discipline che limitano l'attività antropica, organizzate per temi specifici.

TITOLO 2 - ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI E GESTIONE E DELLA VEGETAZIONE NEGLI AMBITI ARCHEOLOGICI ED ETNOGRAFICI

Articolo 3 – Gestione forestale

1. Le attività relative alla gestione forestale, riportate alla tavola 2, sono soggette alle disposizioni di cui alla L. R. n. 31/2008 e del R. R. n. 5 del 10 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni. Le attività di taglio dovranno essere autorizzate dall'Ente gestore.

Articolo 4 - Boschi comunali

1. I boschi di proprietà dei Comuni di Cimbergo e Paspardo, indicati alla tavola 2, rientranti nei confini della Riserva, sono stati oggetto di pianificazione mediante Piano di Assestamento Forestale (PAF) delle proprietà agro-silvo-pastorali dei due Comuni. In particolare, le particelle forestali interessate sono le n. 17 e 18 per il Comune di Cimbergo e le particelle forestali n. 54-55-56-57-58 per il Comune di Paspardo.
2. Con riferimento alle attività di assestamento forestale nei boschi comunali, si riportano di seguito le seguenti disposizioni:

- a) nella particella forestale n. 17 è previsto il taglio da sgombero del rimboschimento, laddove le latifoglie sottostanti sono di buon portamento e sviluppo;
- b) nella particella forestale n. 18 non sono previste indicazioni per taglio e interventi di miglioramento;
- c) le particelle forestali del Comune di Paspardo sono interessate prevalentemente da formazioni riconducibili a un castagneto dei substrati silicatici e sono gravate da uso civico, quale "*jus plantandi*";
- d) nella particella forestale n. 53 non sono previste indicazioni per taglio e interventi di miglioramento;
- e) nella particella forestale n. 54 è previsto il taglio con rilascio di matricinatura (80-100 per ha) scelta tra i migliori soggetti. Si prevede la potatura di 40 castagni da frutto scelti tra gli alberi migliori con la regolarizzazione della struttura e l'eliminazione dei polloni;
- f) nella particella forestale n. 55 è previsto il taglio con rilascio di matricinatura (80-100 per ha) scelta tra i migliori soggetti. Si prevede la potatura di 40 castagni da frutto scelti tra gli alberi migliori con la regolarizzazione della struttura e la eliminazione dei polloni;
- g) nella particella forestale n. 56 non sono previste specifiche indicazioni in merito alla conduzione;
- h) nella particella forestale n. 57 è previsto il taglio con rilascio di matricinatura (100 per ha) scelta tra i migliori soggetti;
- i) nella particella forestale n. 58 è previsto il taglio con rilascio di matricinatura (100 per ha) scelta tra i migliori soggetti. Si prevede la potatura di 30 castagni da frutto scelti tra gli alberi migliori con la regolarizzazione della struttura e l'eliminazione dei polloni.

Articolo 5 - Boschi privati

1. I boschi privati, di cui alla tavola n. 2, sono soggetti alle seguenti disposizioni, articolate per le diverse tipologie di bosco:

- a) Castagneti: nelle formazioni governate a ceduo, considerato anche i bassi livelli produttivi riscontrati, è opportuno procedere a un prolungamento del turno di ceduzione (anche fino a 40 anni) prevedendo in fase di contrassegnatura/utilizzazione, un rilascio di non meno di 200 matricine a ettaro, da valutarsi comunque per ogni singola utilizzazione, costituite prevalentemente da latifoglie differenti dal castagno (querce, orniello, carpino, betulla, ecc.) e privilegiando i castagni nati da seme o comunque ben conformati. Qualora l'età media dei castagneti sia superiore ai 50 anni è opportuno procedere alla conversione ad alto fusto soprattutto per scopi paesaggistici.
- b) Castagneti da frutto: nelle operazioni di recupero sono ammessi solo interventi di riorganizzazione e di formazione della chioma, senza drastici interventi di potatura, soprattutto laddove tali alberi siano localizzati nelle vicinanze di rocce incise. In ragione della notevole importanza storica e del grande valore paesistico di questo tipo di coltura l'Ente gestore supporterà e incentiverà forme gestionali che tendano al recupero e alla valorizzazione fisionomica ed economica dei castagni ancora in buona fase vegetativa attraverso specifici progetti.
- c) Querceti: si prevede la libera evoluzione o in ogni caso interventi puntuali volti a favorire il miglior sviluppo delle querce; il taglio interesserà solo ed esclusivamente il castagno e le conifere che esercitano una forte concorrenza nei confronti di tali latifoglie. Nell'eventualità dell'intervento si dovranno prevedere non meno di 400 matricine a ettaro e il rilascio di tutte le querce.
- d) Betuleti: data la notevole rilevanza nella ricostituzione dei suoli degradati di questa specie, è da prevedere la naturale evoluzione al fine di valorizzarne la tipologia forestale con

rilascio di tutte le betulle e altre latifoglie, intervenendo esclusivamente sul castagno e sulle conifere presenti.

- e) Pinete di pino silvestre: nel territorio della riserva i boschi di pino silvestre sono presenti in maniera consistente e caratterizzano le aree ad orografia accidentata. Nelle formazioni più primitive, si ritiene opportuno lasciare tali formazioni alla libera evoluzione; nelle forme più evolute, si prevedono interventi coordinati di riequilibrio per contenere la “chiusura” ad opera del ceduo di castagno e il coniferamento ad opera dell’abete rosso, da attuarsi anche favorendo l’esecuzione di cure colturali e diradamenti. Potranno essere previsti interventi, anche intensi, qualora sia necessario procedere al controllo fitosanitario del pino silvestre sempre minacciato da scolitidi di diverso genere (*Ips* sp., *Thomicus* sp.). In nessun caso dovrà essere ripresa la ceduazione del castagno.
- f) Formazioni antropogene: a questa categoria appartengono tutti quei tipi di bosco la cui origine è legata all’azione dell’uomo che ha favorito, soprattutto attraverso operazioni di rimboschimento localizzate, l’affermarsi di specie forestali al di fuori del proprio areale vegetativo (quali ad esempio i robinieti e gli impianti artificiali di conifere). Nel caso dei robinieti si prescrive il progressivo invecchiamento della robinia che solo dopo i 40 anni esaurisce la propria facoltà di riproduzione agamica (soprattutto attraverso l’emissione di polloni radicali) lasciando spazio alle latifoglie autoctone. Nel caso degli impianti artificiali si dovrà favorire nel medio periodo la graduale rinaturalizzazione di queste superfici a favore dei boschi di latifoglie.
- g) Formazioni particolari: saliceti e pioppeti a pioppo tremulo. Considerata la particolarità naturalistica e forestale di tali formazioni si ritiene opportuno lasciarle alla libera evoluzione.

Articolo 6 – Attività agro-pastorali

1. L’attività pascoliva è consentita esclusivamente nelle aree a pascolo e prato.
2. Le attività agricole tradizionali sono consentite con il solo divieto di operare il livellamento delle superfici terrazzate e dei ciglionamenti.

Articolo 7 – Fasce arboreo-arbustive ai lati della SP88

1. Al fine di mitigare l’impatto ambientale del traffico automobilistico sull’avifauna e di facilitare il passaggio degli animali, è prevista, a cura dell’Ente gestore, la realizzazione di fasce arboreo-arbustive ai lati della strada SP88, di cui alla tavola n. 2, per alzare la linea di volo degli uccelli. Queste fasce, che avranno caratteristiche differenti di struttura ed altezza a seconda della tipologia costruttiva della strada (rilevato, trincea, viadotto), saranno finalizzate a costituire un corridoio lungo la SP88 che potrà anche svolgere un ruolo di connessione ecologica.

Articolo 8 –Area di Interconnessione Ecologica (AIE)

1. Alla tavola n. 2 è indicata l’Area di Interconnessione Ecologica (AIE) che si relaziona con il Corridoio primario ad elevata antropizzazione del Fiume Oglio della Rete Ecologica Regionale (Tavola 1b). In quest’area è vietato ogni intervento di taglio degli alberi (anche cedui) al fine di garantire lo sviluppo spontaneo e libero della vegetazione e tutelare la fauna selvatica, con la sola eccezione di quanto previsto al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Modalità di gestione delle aree verdi limitrofe alle rocce istoriate

1. La gestione da parte dell’Ente gestore del patrimonio arboreo adiacente alle superfici istoriate oggetto di visita è disciplinata dal presente articolo, in coerenza con il *Piano di gestione del Sito UNESCO 94*, che ricade nel territorio della Riserva, e con le indicazioni emerse dagli studi realizzati

in collaborazione con il MIBACT.

2. Ogni intervento che preveda attività di scavo ed espianto deve essere autorizzato dal MIBACT, ai sensi del Dlgs. n. 42/2004.

3. Attorno alle rocce istoriate è da prevedersi una fascia di 5-10 metri (secondo la collocazione delle rocce), priva di arbusti ed alberi. Gli alberi che insistono in questo spazio potranno essere devitalizzati mediante cercinatura, oppure tagliati alla base.

4. Al di fuori della fascia di cui al comma 1, al fine di tutelare le rocce incise, dovranno essere messe in atto misure di contenimento e governo per le seguenti categorie di essenze:

- a) latifoglie con alta percentuale di essudati vegetali (*tannino, lattici, secrezioni linfatiche e sostanze cicatrizzanti*) che possono portare ad alterazioni cromatiche delle rocce con annerimento delle superfici e difficoltà o impossibilità di lettura delle istoriazioni. Rientrano in questa categoria in particolare: **castagno** (*Castanea sativa* Miller) per il tannino, **acero** (*Acer sp. pl.*), **ontano** (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.), **betulla** (*Betula pendula* Roth) ed alberi da frutto in genere.
- b) specie vegetali con apparati radicali in grado di azioni disagregatrici nei confronti delle rocce che possano portare alla formazione di rotture e sfaldamenti, ulteriormente rinforzati dall'azione crioclastica del gelo e disgelo, quali **bagolaro** (*Celtis australis* L.), **orniello** (*Fraxinus ornus* L.); specie che associano all'azione meccanica la capacità di secernere essudati radicali acidi in grado di corrodere la roccia, quali litospermo (*Aegonychon purpureocaeruleum* (L.) Holub); specie arbustive dalla spiccata tendenza acidificante, quali mirtillo (*Vaccinium vitis-idaea* L.) e brugo (*Calluna vulgaris* (L.) Hull).

5. Alla tavola 2 è indicato l'ambito di gestione in cui l'Ente gestore della Riserva è tenuto ad eseguire gli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Articolo 10 - Manutenzioni ordinarie delle rocce istoriate

1. L'areale adiacente alle rocce istoriate aperte alla visita turistica, dovrà essere mantenuto periodicamente a cura dell'Ente gestore nell'ambito delle manutenzioni ordinarie dei percorsi di visita, con le seguenti modalità:

- a) devono essere periodicamente allontanati i fogliami di caduta per evitare la formazione di substrato vegetale sopra le superfici rocciose con la conseguente colonizzazione da parte di coperture arboree e cespugliati;
- b) la vegetazione erbacea che insiste sulla roccia istoriata deve essere tolta a mano evitando di compromettere l'integrità della roccia stessa. Eventuali arbusti o alberi insediatisi nelle fratture della roccia possono essere devitalizzati mediante cercinatura, oppure tagliati alla base;
- c) le zone limitrofe alla roccia istoriata devono essere falciate almeno una volta l'anno, utilizzando un decespugliatore con testa a filo di nylon, al fine di produrre, nel tempo, una cotica naturale che può diminuire lo scorrimento dell'acqua sulle superfici delle rocce istoriate e ridurre il trasporto solido e l'intasamento delle micro-cavità presenti nelle rocce.

Articolo 11 – Collaborazioni tecnico-operative

1. La Riserva si potrà avvalere della collaborazione tecnico-operativa degli Enti territoriali o delle associazioni di volontari preposti al controllo del patrimonio forestale, attraverso la stipula di specifici protocolli.

Articolo 12 - Raccolta di funghi e frutti del sottobosco

1. La raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco è consentita nei limiti della normativa vigente. In relazione a particolari condizioni ecologiche dell'ecosistema forestale, è data facoltà all'Ente

gestore di porre ulteriori limitazioni.

Articolo 13 - Raccolta delle castagne

1. La raccolta delle castagne è consentita, nei boschi comunali, agli aventi diritto di «*Jus plantandi*» e, nei boschi privati, ai singoli proprietari possessori o alle persone dagli stessi autorizzate.

TITOLO 3 - GESTIONE DEGLI AMBITI EDIFICATI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI

Articolo 14 - Oggetto e finalità del Titolo 3

1. Le norme di cui al presente titolo riguardano gli interventi relativi agli edifici esistenti, databili dopo il 1492 (Basso medioevo) comprendenti anche *runderi*, *recinzioni*, *terrazzamenti*.
2. L'Ente gestore, i Comuni ed i singoli Proprietari o fruitori collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero di questo patrimonio per favorirne l'accessibilità pubblica e la conservazione.
3. Ogni intervento che prevede movimento terra deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Provincia di Brescia, ai sensi del Dlgs. 42/2004.

Articolo 15 – Edifici esistenti e/o ruderari

1. Per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui al Dlgs. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a, b, c, d.
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti di cui al comma 1 è consentito l'aumento di volume nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) l'incremento non deve superare il 10% dei volumi preesistenti ed è consentito esclusivamente per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari e per i locali di servizio per gli impianti tecnologici delle strutture o per interventi realizzati dall'Ente gestore o da esso autorizzati, secondo le modalità previste nel presente Titolo e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni;
 - b) l'aggiunta di volumi, di cui al punto a), è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile e dovrà configurarsi come un intervento unitario con l'esistente – per piani o per tipologie – ed essere eseguita con i medesimi materiali e finiture di quelli adiacenti o comunque presenti nello stesso edificio.
 - c) l'aggiunta di volumi di cui al punto a) dovrà avvenire con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali dell'ambiente agricolo e secondo le disposizioni espresse all'articolo 16. In particolare, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - I. i volumi aggiunti non dovranno alterare il fronte della facciata principale dell'edificio e sono consentite sopraelevazioni massimo di 50 cm, qualora non sia pregiudicata l'integrità formale dell'edificio;
 - II. le murature esterne devono essere realizzate in legno o in pietra locale a vista e mascheratura mediante alberature, siepi o rampicanti;
 - III. è vietata l'aggiunta di abbaini sui tetti e l'alterazione anche parziale delle falde.
3. È ammesso il cambio di destinazione d'uso, a meno di limitazioni dello strumento urbanistico del comune di appartenenza e nel rispetto delle finalità della Riserva e del suo Piano, previo parere dell'Ente gestore. Nella determinazione degli usi compatibili devono escludersi le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e l'integrità dell'immobile.

4. È consentito eseguire nelle aree di pertinenza degli edifici isolati, piccole strutture di servizio quali pergole, *berceau* (senza tettuccio), tavoli, panche, fontanelle, eseguiti in materiali appropriati al luogo (legno naturale o pietra locale); è altresì consentito interrare serbatoi di combustibile.
5. È consentito eseguire opere di allacciamento, mediante tubazioni interrate, ai pubblici servizi: energia elettrica, rete telefonica, acquedotto, fognatura; intercapedini di areazione con relativi muri, dandone preventiva comunicazione per la relativa autorizzazione alla competente Soprintendenza, che valuterà l'opportunità di chiedere indagini preliminari o assistenza archeologica in corso d'opera.
6. Nelle aree esterne di pertinenza degli edifici e in adiacenza agli stessi è consentita la pavimentazione delle zone destinate al transito pedonale e veicolare con terre compattate, selciati a secco o con legante cementizio con fughe ribassate o lastre di pietra a spacco. Gli eventuali muri di sostegno delle terre saranno realizzati in pietrame a vista, preferibilmente a secco oppure, ove non fosse possibile, con fughe ristrette e malta arretrata. Eventuali movimenti di terra dovranno essere autorizzati secondo le indicazioni del codice del Beni Culturali.
7. È vietata l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione degli edifici, fatti salvi i casi in cui è accertata dalla competente Commissione l'assenza di caratteri propri dell'architettura e della tipologia edilizia tradizionale del territorio. In tali casi la ricostruzione deve essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme, con possibilità di intervenire con manutenzioni straordinarie atte a riportare l'edificio alla tipologia originale o di riferimento dell'area (cascinali in pietra a facciavista).
8. È vietata la realizzazione di portici.

Articolo 16 - Prescrizioni costruttive generali per gli edifici esistenti

1. In tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nelle opere di ampliamento degli edifici esistenti realizzati nei limiti ammessi dagli articoli 2 e 15 e comunque eseguiti su edifici in regolare posizione amministrativa, devono obbligatoriamente essere rispettate le seguenti prescrizioni costruttive generali:

a) Tetti

- I. *Struttura portante del tetto*: deve essere realizzata in legno; i lucernari sono consentiti (in valutazione dei rapporti aero-illuminativi) salvo diverso parere della competente Commissione.
- II. *Pendenza delle falde*: deve essere mantenuta la pendenza attuale con tipologia a due falde, senza variazioni anche parziali di parti della copertura; sono vietati gli abbaini.
- III. *Coperture*: Devono essere realizzate in lamiera preverniciata di colore grigio scuro analoghe al resto della lattoneria. Potranno essere riutilizzate (se esistenti) le antiche coperture in pietra locale (piode).
- IV. *Sporgenza massima delle gronde*: m 0,50.
- V. *Pacchetto isolante del tetto*: deve essere contenuto all'interno del perimetro delle murature esterne al fine di limitare lo spessore della lattoneria in facciata.
- VI. *Fumaiole dei camini* (comignoli): devono essere realizzati, con la stessa finitura delle pareti esterne dell'edificio, le coperture dei fumaiole (cappelli e torrini) saranno preferibilmente realizzate con lastre di pietra locale.
- VII. *Pannelli fotovoltaici*: devono essere posizionati in aderenza alla falda del tetto, realizzati con vetro di colore scuro antiriflettente e allineati con l'andamento della falda del tetto.
- VIII. *Gronde*: lo sporto di gronda deve essere realizzato in legno.

b) Murature

- I. *Murature in pietra a vista*: è ammesso il consolidamento della muratura esistente con stilatura delle fughe con malta di calce naturale della stessa cromia e granulometria esistente. È fatto divieto l'uso di malte precolorate pigmentate. Il tipo di pietra, il colore della malta e l'assestamento delle pietre dovranno riprendere quelli originari dell'edificio. È vietata l'evidenziazione delle fughe con interventi di coloratura, incisione, ribassatura.
 - II. *Murature in rasopietra*: è ammesso l'intasamento degli interstizi fra le pietre con l'obbligo di mantenere in vista, per almeno un 50% della superficie, le pietre. La malta deve essere di calce naturale della stessa cromia e granulometria esistente.
 - III. *Murature ad intonaco rustico*: la finitura dell'intonaco deve essere realizzata senza l'uso di fasce o poste, seguendo l'andamento della muratura di supporto, il piano di finitura deve essere tirato a cazzuola con esclusione di finiture a frattazzo, a spruzzo, stollature o graffiature. La sabbia deve essere di tipo mezzano con granulometria non inferiore a mm 1. È vietato l'uso di rivestimenti del tipo a perline ordinarie.
- c) Lattonerie (canali di gronda, scossaline etc.)
Le opere in lattoneria devono essere eseguite in lamiera preverniciata grigio scuro o zincate. I canali di gronda ed i pluviali, ove previsti, sono esclusivamente a sezione circolare.
- d) Opere in legno
Se presentano venatura a vista, devono essere trattate con mordente o impregnante neutro o lasciate con colore naturale senza trattamento; se si tratta di opere in legno che non presentano venature (es. legno già verniciato), le stesse devono essere finite con vernici a smalto di colore scuro.
- e) Aperture
- I. *Nuove aperture*: la realizzazione di nuove aperture dovrà essere limitata allo stretto indispensabile, valutate singolarmente dalla competente Commissione paesaggistica e comunque avere dimensioni consone a quelle esistenti.
 - II. *Davanzali, architravi, soglie e stipiti*: ove esistenti, soglie, davanzali e stipiti, dovranno essere mantenuti e opportunamente restaurati. Ove necessari la sostituzione, i materiali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - in pietra: dovranno essere eseguiti con superfici a spacco o trattate a bocciarda grossa;
 - in legno: della stessa essenza, forma, dimensioni, colore dell'esistente;
 - III. *Architravi di nuova esecuzione*: devono essere poste in opera a filo della muratura esterna e non evidenziate, di dimensioni analoghe a quelle esistenti.
 - IV. *Davanzali di nuova esecuzione*: devono essere posti in opera a filo della muratura esistente, preferibilmente in pietra a spacco.
 - V. *Serramenti*: i portoni ed i portoncini d'ingresso e le porte devono essere esclusivamente in legno con apertura ad anta. Le persiane, gli antoni e le finestre devono essere realizzati in legno. È vietato l'uso di avvolgibili in plastica o metallici.
- f) Complementi degli edifici e sistemazioni dell'intorno
I balconi e gli sporti in caso di manutenzione o sostituzione saranno realizzati in legno e avranno, oltre alle mensole in legno, anche il piano d'uso realizzato in assoni di legno. Le ringhiere ed i parapetti saranno realizzati con le parti in vista in legno a disegno semplice e regolare con elementi disposti in verticale. L'esecuzione di cavedi perimetrali all'edificio eseguiti per motivi tecnici, sono consentiti con l'indicazione della ricopertura con terreno vegetale dei manufatti.

Movimenti di terra nelle vicinanze degli edifici devono essere limitati allo stretto indispensabile, evitando di alterare il rapporto del costruito con il terreno adiacente.

Articolo 17 – Riedificazione dei ruderi

1. La riedificazione dei ruderi di fabbricati rurali è consentita, previa certificazione di conformità al presente piano e purché il rudere sia identificato catastalmente e/o inventariato nel Piano di Governo del Territorio del Comune di appartenenza.
2. La riedificazione non dovrà in ogni caso eccedere il perimetro del sedime dell'edificio e la relativa altezza; qualora non sia possibile risalire con certezza all'altezza dell'edificio originario, la riedificazione non potrà superare le altezze di m 4.60 in gronda e 6.00 al colmo.
3. Gli interventi dovranno attenersi, per quanto riguarda materiali e tipologie costruttive, alle disposizioni di cui all'articolo 16 delle presenti norme.

Articolo 18 – Recinzioni

1. Nella riserva non sono ammesse recinzioni fisse di nuova realizzazione, con la sola eccezione di recinzioni temporanee realizzate per gli usi agro-silvo-pastorali, per la preservazione di alberi con caratteri di monumentalità e per la sicurezza e incolumità pubblica che andranno rimosse, anche stagionalmente, al termine del loro utilizzo.
2. Eventuali separazioni o perimetrazioni di confine potranno essere realizzate con siepi che utilizzino *nocciolo*, *biancospino*, *maggiociondolo*, *corniolo*, *sorbo* o con elementi lapidei (trovanti e/o sassi locali non squadriati) posti in opera senza legante e con altezza massima di 80 cm.

Articolo 19 – Terrazzamenti e muri di sostegno

1. I terrazzamenti in pietrame a secco, i muri di sostegno e di divisione e i muri di delimitazione stradale in pietrame, costituiscono elementi fondanti del paesaggio della riserva, documento dell'organizzazione e della cultura contadina montana. I terrazzamenti in pietrame a secco, inoltre, rappresentano uno strumento di trattenimento e conservazione del suolo e della sua fertilità e di corretto drenaggio delle acque, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31. Gli elementi di cui sopra costituiscono, pertanto, beni da proteggere attraverso un'attenta opera di manutenzione. Gli interventi di manutenzione ordinaria su questi elementi, di cui all'articolo 3, c. 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001, devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) Tutti gli interventi di ripristino e manutenzione su tali manufatti devono essere realizzati nel rispetto delle tipologie costruttive già in essere, eseguiti con pietrame locale messo in opera a secco, adottando pendenze, tessiture, materiali identici a quelli esistenti.
 - b) Sono ammissibili interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro.
 - c) Il materiale originario del manufatto, se ancora presente deve essere reimpiegato. Qualora, per le condizioni strutturali del manufatto o per il cattivo stato del materiale, si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, devono essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che costituivano il manufatto, anche facendo riferimento a quelli presenti nelle vicinanze.
 - d) Le operazioni di manutenzione dei soli muri in pietrame a sostegno dei terreni potranno essere realizzate con l'impiego di modeste quantità di legante – malta cementizia – solo ed esclusivamente se le caratteristiche del manufatto (dimensioni elevate o materiale da costruzione di difficile posa in opera per ridotta ed irregolare pezzatura) lo giustificano e con la prescrizione che i conci siano stilati in profondità e che non sia alterato l'aspetto esteriore del muro (superficie interessata dalla presenza del materiale litoide almeno pari

al 95% del totale).

TITOLO 4 - GESTIONE DEL SISTEMA FRUITIVO E DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA

Articolo 20 - Oggetto e finalità del Titolo 4

1. Alla tavola n. 3 sono individuati gli ambiti, le aree, gli interventi e le azioni relative alla fruizione, accessibilità e percorribilità della Riserva, finalizzati a conservare e valorizzare le sue valenze naturali e archeologiche, realizzati dall'Ente gestore, dai Comuni o da altri Enti o figure pubbliche operanti nel territorio. Ogni intervento pubblico ricadente nella Riserva deve essere autorizzato dall'Ente gestore, in conformità del presente Piano e degli indirizzi dell'articolo 26 delle norme del Piano Paesistico Regionale (PPR).

Articolo 21 –Interventi negli ambiti di visita storico-archeologica e/o ambientale e per le aree di sosta attrezzate

1. Gli interventi e le azioni previste per l'organizzazione degli ambiti di visita storico-archeologica e/o ambientale aperti ed organizzati per la visita turistica e per le aree di sosta attrezzate, realizzati dall'Ente gestore, dai Comuni facenti parte della Riserva o da altri Enti o figure pubbliche operanti nel territorio, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti indicazioni:

- le visite turistiche nella Riserva sono consentite, previo ritiro e pagamento del biglietto, unicamente nei seguenti 8 Ambiti di visita storico-archeologica e ambientale (AV) individuati alle tavole n. 3 e 4:

- AV1-Foppe di Nadro;
- AV2 Campanine bassa - Cuel;
- AV3 Campanine;
- AV4 Al de Plaha - In Vitt (in progetto);
- AV5-Sottolaio;
- AV6 Campo giochi - in Vall;
- AV7 Deria (in progetto);
- AV8 Capitello - Plas;

e nelle 7 Aree di sosta attrezzate (AA):

- AA1 Area attrezzata di Nadro;
- AA2 Area attrezzata didattica di Foppe di Nadro;
- AA3 Area attrezzata di accoglienza di Coren Fresc;
- AA4 Area attrezzata di ingresso di Campanine- Piana di Cimbergo;
- AA5 Area attrezzata musealizzata di Sottolaio;
- AA6 Area attrezzata di ingresso di In Vitt- Al de Plaha (in progetto);
- AA7 Area attrezzata di ingresso di Deria-Capitello due Pini - Plas (in progetto).

2. Ad integrazione degli ambiti e aree di cui al comma 1, il Piano prevede l'apertura di nuovi Ambiti di visita (AV4 e AV7), con le relative Aree di sosta attrezzate (AA6 e AA7) e il ripristino del collegamento pedonale con l'adiacente Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane attraverso la strada storica delle Aquane.

3. L'accesso agli ambiti di visita (AV) e l'utilizzo delle aree attrezzate (AA) sono consentiti nel rispetto del regolamento della visita turistica di cui al Titolo 7 delle presenti norme.

4. Nell'area della riserva è vietato campeggiare con tende, roulotte, camper e simili, anche nelle aree private o di parcheggio. Eventuali deroghe devono essere richieste all'Ente gestore che valuterà caso per caso la loro ammissibilità.

5. Sulle infrastrutture e dotazioni esistenti compresa la cartellonistica e la segnaletica direzionale

ed informativa, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi di adeguamento, compreso l'ampliamento delle piazzole di sosta e della sentieristica esistente, di cui all'articolo 3, c. 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) tutti gli interventi di ripristino e manutenzione sui manufatti esistenti, compresi muretti di contenimento dei sentieri, dovranno essere fatti nel rispetto delle tipologie costruttive già in essere, eseguiti con pietrame locale messo in opera a secco, adottando pendenze, tessiture, materiali identici a quelli esistenti.
- b) Sono ammissibili interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del manufatto.
- c) Il materiale originario del manufatto, se ancora presente deve essere reimpiegato. Qualora, per le condizioni strutturali del manufatto o per il cattivo stato del materiale, si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, devono essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che costituivano il manufatto, anche facendo riferimento a quelli presenti nelle vicinanze.
- d) Le operazioni di manutenzione dei soli muri in pietrame a sostegno dei terreni potranno essere realizzate con l'impiego di modeste quantità di legante – malta cementizia – solo ed esclusivamente se le caratteristiche del manufatto (dimensioni elevate o materiale da costruzione di difficile posa in opera per ridotta ed irregolare pezzatura) lo giustificano e con la prescrizione che i conci siano stilati in profondità che non sia alterato l'aspetto esteriore del muro (superficie interessata dalla presenza del materiale litoide almeno pari al 95% del totale).
- e) Sono consentiti solo lievi opere di spianamento del terreno in corrispondenza dei punti ove verranno collocate le dotazioni quali panchine, tettoie finalizzate alle visite, cartellonistica, adeguamenti per la facilitazione degli accessi etc.
- f) Per quanto riguarda la gestione della vegetazione, si rimanda al Titolo 2 delle presenti norme.

Articolo 22 - Percorsi pedonali per la visita turistica.

1. La visita turistica della Riserva è consentita solo entro la rete dei percorsi pedonali per la visita turistica indicati alla tavola n. 3 e segnalati sul posto da specifica cartellonistica.

2. Sulla rete dei percorsi pedonali per la visita turistica sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi di adeguamento, compreso l'ampliamento delle carreggiate, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) i sentieri avranno dimensioni contenute in larghezza e pavimentazione in terra compattata o altri materiali naturali;
- b) l'ordinaria manutenzione o il consolidamento dovranno prevedere l'impiego di tipologie costruttive tradizionali;
- c) i percorsi di visita autorizzati dovranno essere segnalati da apposita segnaletica direzionale, comportamentale e didattica come da normativa regionale, e predisposta per iniziativa dell'Ente gestore. In tutti i casi possibili si avrà cura, nella sistemazione dei sentieri, di consentire l'accesso e la percorribilità da parte di portatori di handicap;
- d) è vietata la chiusura al passaggio pedonale di sentieri e percorsi di qualsiasi natura, sia con sbarramenti, sia con segnaletica di divieto, fatti salvi casi in cui l'Ente gestore la ritenga necessaria per motivi di sicurezza o di conservazione.

Articolo 23- Interventi nell'area AA3 con finalità di accoglienza

1. L'area attrezzata individuata con il simbolo AA3 nella tavola n. 3 costituita da 3 cascinali, è

destinata a funzioni di foresteria della Riserva e organizzata a cura dell'Ente gestore.

2. Il Piano prevede il recupero funzionale degli immobili nell'area sopra citata (AA3), da destinare a foresteria, didattica, informazione dei visitatori per un massimo di 150 mc (circa 50 mq). L'incremento previsto dovrà essere reperito esclusivamente dal restauro di cascinali e strutture già esistenti nell'area individuata; non sono ammesse nuove costruzioni ma solo restauro dell'edificio storico etnografico esistente nell'area individuata con AA3, nel rispetto di quanto indicato Titolo 3 delle presenti norme.

Articolo 24 –Interventi sulle infrastrutture pubbliche (parcheggi e reti pubbliche) e sulla viabilità carrabile e la sentieristica a supporto delle proprietà e delle attività

1. Con riferimento alle reti pubbliche costituite da cavi aerei, per quanto di sua competenza, l'Ente gestore incentiva la messa in sicurezza, tramite interrimento degli stessi e l'apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all'avifauna (boe, spirali, *bird-flight diverters*). Il Piano prevede la realizzazione di linee per la videosorveglianza di ambiti di particolare pregio. Gli interventi di interrimento e di posa di nuove reti devono essere trasmessi per la relativa autorizzazione alla competente Soprintendenza, che valuterà l'opportunità di chiedere indagini preliminari o assistenza archeologica in corso d'opera.

2. Il Piano non prevede la realizzazione di nuovi parcheggi. Per quelli esistenti in caso di interventi di manutenzione, si dovranno prevedere quinte arboree di demarcazione al fine di mitigare il disturbo arrecato al patrimonio naturalistico dalla presenza dell'infrastruttura. Non sono ammesse nuove asfaltature.

3. La tavola n. 3 individua la viabilità carrabile, i percorsi pedonali legati alla visita turistica e i percorsi pedonali a supporto delle attività e proprietà. Nell'area della Riserva non è ammessa la realizzazione di nuove strade. Non sono ammessi, altresì, l'ampliamento e la rettifica dei percorsi pedonali esistenti, sia pubblici che privati, fatti salvi quelli realizzati dall'Ente gestore in attuazione del Piano.

4. Nella riserva sono presenti due tipologie di viabilità carrabile:

- a) *Strada provinciale SP88*, aperta al traffico automobilistico ordinario, per la quale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della carreggiata compresa la riasfaltatura, opere di raccolta e mantenimento delle acque meteoriche, manutenzioni o rifacimenti di barriere di protezione laterali alla carreggiata, opere di contenimento dei terreni laterali.
- b) *Strade a traffico limitato*, costituite solitamente da mulattiere o sentieri acciottolati, così individuate:
 - “via Valeriana poi mulattiera delle Aquane”, a Foppe di Nadro,
 - mulattiera “del Bait Ross” (dopo via Predolino), sopra Nadro,
 - mulattiera “strada comunale Capo di Ponte Cimbergo” (Cuel),
 - mulattiera di Campanine,
 - mulattiera vecchia della Deria,
 - strade vicinali in località Deria,
 - mulattiera del Capitello- Custapeta,
 - pedonale Castagneto.

Le strade a traffico limitato sono aperte al transito dei soli veicoli di servizio per la conduzione dei fondi e delle proprietà che dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune o dall'Ente gestore. Le strade a traffico limitato saranno pavimentate solo con terre compattate o verrà mantenuto l'acciottolato se esistente. Potranno essere realizzate reti di raccolta e smaltimento delle acque piovane, manutenzioni ordinarie, barriere laterali di protezione, segnaletica. È esclusa l'asfaltatura.

Articolo 25 - Interventi sulle strutture museali

1. Alla tavola n. 3, con apposito simbolo grafico (MU), il Piano individua le strutture museali esistenti, quali:

- Museo didattico della Riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo nella sua sede centrale a Nadro (MU1);
- Area didattica con la ricostruzione del villaggio preistorico a Foppe di Nadro (MU2);
- Esposizione dei reperti del castello a Cimbergo (MU3, presso il locale Municipio);
- Area musealizzata di Sottolaiolo (MU4).

2. Sulle strutture di cui al comma precedente, ricadenti nel perimetro della Riserva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione della segnaletica informativa e direzionale nel rispetto di quanto indicato Titolo 3 delle presenti norme.

TITOLO 5 - FRUIZIONE CULTURALE E RICERCA SCIENTIFICA

Articolo 26 - Fruizione culturale della Riserva

1. La fruizione culturale dei patrimoni della riserva è libera ed incentivata dall'Ente gestore della Riserva che la promuove anche attraverso le attività ed i servizi che svolge e mette a disposizione della collettività, nel rispetto delle norme contenute al Titolo 7.

Articolo 27 - Ricerca scientifica

1. Viene definita ricerca scientifica l'attività di studio sul patrimonio naturale.
2. L'attività di studio e ricerca nell'area protetta è incentivata dall'Ente gestore nel rispetto della normativa nazionale e delle presenti norme.
3. L'attività di studio e ricerca scientifica è libera purché non richieda interventi manomissivi sul patrimonio naturale e culturale presente nella Riserva. Per ricerche o studi che richiedano particolari interventi (monitoraggi o stazionamenti anche di lunga durata) e che vengano effettuate da Enti, Istituti, Organizzazioni pubbliche o private, gli stessi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

Articolo 28 - Ricerca archeologica

1. L'attività di Ricerca Archeologica per il ritrovamento dei beni indicati all'articolo 10 del Dlgs. n. 42/2004 è normata dallo stesso. Il ricercatore, prima dell'inizio delle attività di ricerca autorizzate con le modalità previste nel citato decreto, dovrà darne informazione anche all'Ente gestore, secondo le modalità previste dal successivo art. 29.

Articolo 29 - Modalità per ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca archeologica

1. Colui che intenda svolgere attività di studio che rientra nei casi previsti dal Dlgs. n. 42/2004, è tenuto a farne richiesta alla competente Soprintendenza e all'Ente gestore della riserva, precisando: scopo della campagna, indicazione qualitativa e quantitativa del materiale da prelevare, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile.
2. L'autorizzazione a svolgere attività di studio è rilasciata dalla Soprintendenza che ne dà comunicazione all'Ente gestore, che ha facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella riserva per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.
3. L'Ente gestore valuta, insieme alla Soprintendenza, le proposte di ricerca pervenute, stabilendo,

qualora si verificano sovrapposizioni di temi o di calendario, le misure più opportune ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 30 - Conclusione dei lavori di ricerca scientifica e archeologica

1. Alla scadenza del termine naturale dell'autorizzazione di cui all'art. 27 e 28, il ricercatore ha tempo 30 giorni per fornire all'Ente gestore e alla Soprintendenza una copia digitale di:

- relazione illustrativa delle ricerche con l'indicazione precisa del luogo oggetto della ricerca (o delle rocce esaminate e della loro localizzazione) su cartografia fornita dalla Riserva;
- fotografie e rilievi in formato digitale, dei soggetti o della roccia incisa oggetto della ricerca;
- dopo la pubblicazione dei lavori, l'Ente gestore potrà usare in parte o anche completamente il materiale edito per fini didattici, con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici;
- è richiesta la consegna di una copia del materiale definitivo prodotto (pubblicazione, tesi, video...) da conservare in consultazione.

Articolo 31- Esclusione dai costi

1. I ricercatori autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 sono esclusi dal pagamento dei costi di accesso alla Riserva e dal costo dell'acquisto dei diritti di riproduzione di fotografie o rilievi.

Articolo 32 - Azioni di tutela

1. I ricercatori o gli istituti che non ottempereranno a quanto precisato dalla richiesta e dalla relativa autorizzazione, saranno esclusi da future analisi interne alla Riserva. L'Ente gestore è autorizzato ad effettuare sopralluoghi ed ispezioni durante le campagne di ricerca.

Articolo 33 - Compartecipazione finanziaria alla ricerca

1. Le ricerche che comportano un onere o una compartecipazione finanziaria ed organizzativa da parte dell'Ente gestore, saranno regolamentate da apposita Convenzione tra le parti interessate.

Articolo 34 - Danni arrecati

2. Eventuali danni arrecati ai beni ambientali e culturali andranno integralmente risarciti da parte del titolare della autorizzazione alla ricerca.

Articolo 35 - Pubblicazione dei risultati

1. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente gestore, che si riserva il diritto di stampare un numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali. La pubblicazione e l'uso delle immagini devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza ai sensi del DLgs. 42 del 2004.

TITOLO 6 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Articolo 36 – Limiti all'attività sportiva

1. Anche con riferimento alla L.R. 27 febbraio 2017 n. 5, nella Riserva è consentito lo svolgimento di attività sportive in forma singola o organizzata fatto salvo il divieto di cui all'articolo 2, comma 2, punto 23 del presente piano, purché si svolgano all'interno della rete dei percorsi pedonali.

2. Attività sportive che richiedano interventi infrastrutturali, quali passerelle, posizionamento di ostacoli, recinzioni, pavimentazioni, agganci a pareti rocciose, come funi, corrimano, brevi scale, cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, chiodi, fittoni, catene o altro, sia in forma temporanea che fissa, e che prevedano la manomissione/asportazione di vegetazione, in particolare rampicante e rupicola, devono essere preventivamente autorizzate e la loro realizzazione sarà subordinata alle autorizzazioni previste dalla normativa.
3. Interventi o passaggi su fondi privati, opportunamente segnalati, dovranno avere il benessere dei proprietari degli stessi.

TITOLO 7 - DISCIPLINA DELLA VISITA TURISTICA E DIDATTICA

Articolo 37 - Modalità della visita-turistica e didattica

1. La visita turistica e didattica della Riserva e collegate-strutture museali è consentita previo ritiro del biglietto d'ingresso (ordinario o gratuito), che attiva altresì la copertura assicurativa, presso le strutture indicate dall'Ente gestore.
2. L'accesso alla riserva per visite turistiche singole o di gruppo è consentito solo a piedi attraverso gli accessi organizzati, evidenziati da apposita cartellonistica, posti nelle seguenti località, di cui alla tavola n. 3: Nadro, Naquane, Piana di Cimbergo (n. 2 ingressi per Campanine e Scarase), Dos Sottolaio- Campo giochi-In Vall-Canneto, Capitello 2 Pini-Plas, In Vitt-Al de Plaha e Deria. La visita dovrà svolgersi solo lungo la rete di sentieri, di cui all'articolo 22, ed è vietato allontanarsi dal percorso predisposto e segnalato.
3. L'Ente gestore può autorizzare, per validi e documentati motivi, le visite alle aree di rilevanza archeologica non accessibili per motivi conservativi (B1-B2), escluse alla fruizione che sono indicate alla tavola n. 3.

Articolo 38 - Modalità di comportamento durante la visita turistica e didattica

1. Durante la visita turistica e didattica della Riserva e collegate strutture museali dovranno essere rispettate le seguenti norme generali di comportamento:
 - a) avere cura e rispetto dell'ambiente
 - b) evitare schiamazzi o comportamenti molesti
- È vietato:
 - a) gettare rifiuti
 - b) manomettere o danneggiare infrastrutture didattiche o informative, la segnaletica o altro
 - c) calpestare le rocce
 - d) grattare o imbrattare le rocce
 - e) asportare materiali rocciosi
 - f) asportare la flora della Riserva
 - g) accendere fuochi, se non autorizzati dall'Ente gestore
 - h) posizionare tende o altre strutture di riparo non autorizzate
2. È consentito l'uso di apparecchiature di ripresa per uso privato.

TITOLO 8 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E PERCORRIBILITÀ PER USI DIVERSI

Articolo 39 - Modalità di accesso

1. L'accesso alla Riserva da parte degli aventi diritto (proprietari, affittuari e/o residenti nei Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo), per motivi legati alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e di

accesso ai fondi ed alle strutture abitative, è libera nel rispetto delle presenti norme.

2. Per raggiungere le proprietà è consentito il transito ai soli i veicoli autorizzati lungo le strade a traffico limitato di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b.

3. L'accesso per attività organizzate o eventi da svolgersi nell'area della Riserva (atelier artistici, mostre temporanee, spettacoli etc.) deve essere autorizzato dall'Ente gestore.

4. È facoltà dell'Ente gestore del Museo e della Riserva emettere biglietti di libero ingresso per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Ente gestore, per eventi, studi e ricerche o altre attività da esso autorizzate, che attivano altresì la copertura assicurativa.

TITOLO 9 – NORME FINALI

Articolo 40 - Sanzioni

1. Per le infrazioni alle presenti norme si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della L. 394/91, del Titolo III della L.R. 86/1983 e quelle che saranno previste da specifico regolamento di cui l'Ente potrà dotarsi.

2. In caso di infrazione, il responsabile oltre ad incorrere nelle sanzioni previste per legge, sarà allontanato dal personale incaricato dall'Ente gestore a controllo del territorio.

3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Per dare attivo compimento alle finalità istitutive della Riserva e agli obiettivi di cui al capitolo 1, il Piano, per i prossimi 5 anni, prevede investimenti per le azioni di seguito elencate e riferite alla tabella sottostante:

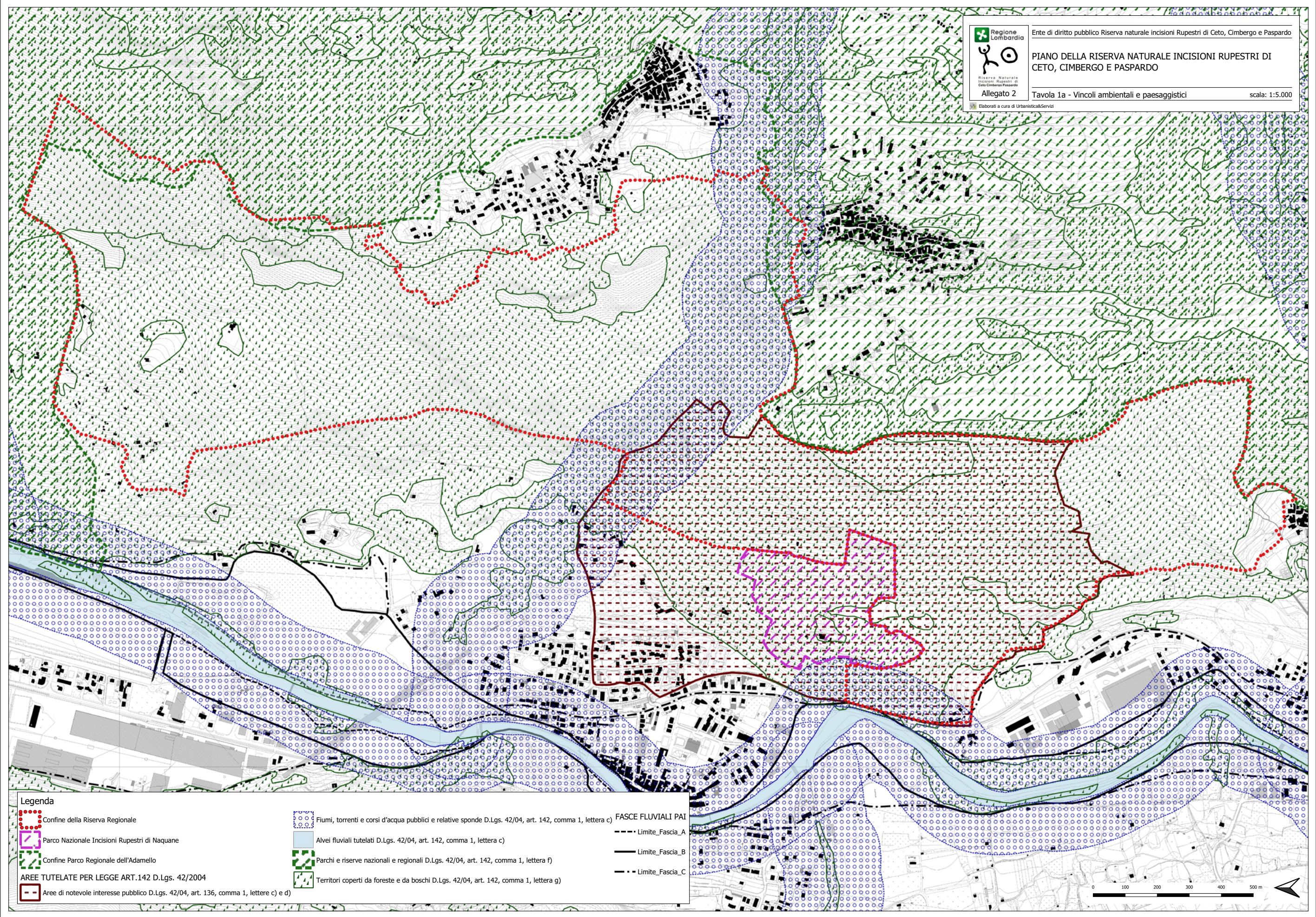
- 1) Interventi sulla AIE (Area di Interconnessione Ecologica) finalizzati al potenziamento dell'interconnessione ecologica con le aree protette limitrofe (Intervento F).
- 2) Sistema di monitoraggio costituito dal Centro di Monitoraggio presso il Museo e la realizzazione di 7 ambiti oggetto di monitoraggio ambientale dei fenomeni legati alla vegetazione e flora nell'ottica di meglio definire il futuro dell'assetto vegetazionale dell'area protetta e più in generale incrementare l'attività di studio e ricerca sull'area anche in collaborazione con Università e centri di Ricerca (Intervento A) Il Piano prevede la realizzazione di n. 7 ambiti di Monitoraggio (Campanine bassa-Nadro n. 2, Vite-Deria-Bia do le scale n. 1, Vite-Deria- Al de Fuos n. 1, Deria n. 2, Gras de le Pegore n. 1).
- 3) Miglioramento del sistema di accoglienza ed informazione (Interventi B, C, E) che prevede in particolare l'apertura di n. 2 nuovi Ambiti di Visita (AV4 Al de Plaha- in Vitt e AV7 Deria-capitello 2 Pini) e n. 2 Aree di sosta attrezzate (AA6 Area attrezzata di ingresso di In Vitt- Al de Plaha, AA7 Area attrezzata di ingresso di Deria-Capitello due Pini- Plas.).
- 4) Interventi di adeguamento dei percorsi di visita anche nell'ottica del miglioramento dell'accessibilità (Intervento D).
- 5) Miglioramento del sistema di controllo e salvaguardia attraverso la realizzazione della videosorveglianza e copertura wireless (Interventi F, G).

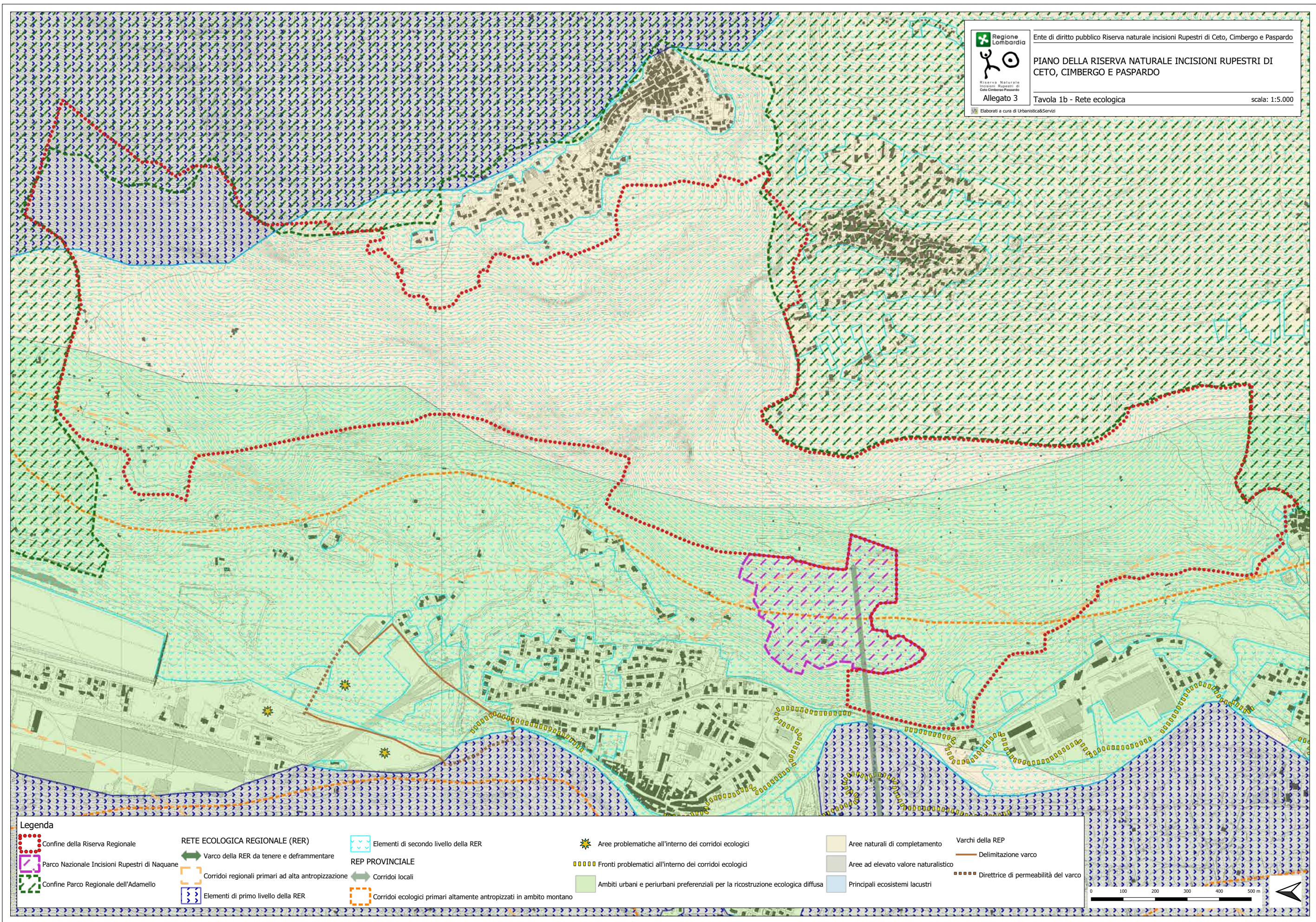
I costi per tali interventi sono così quantificabili:

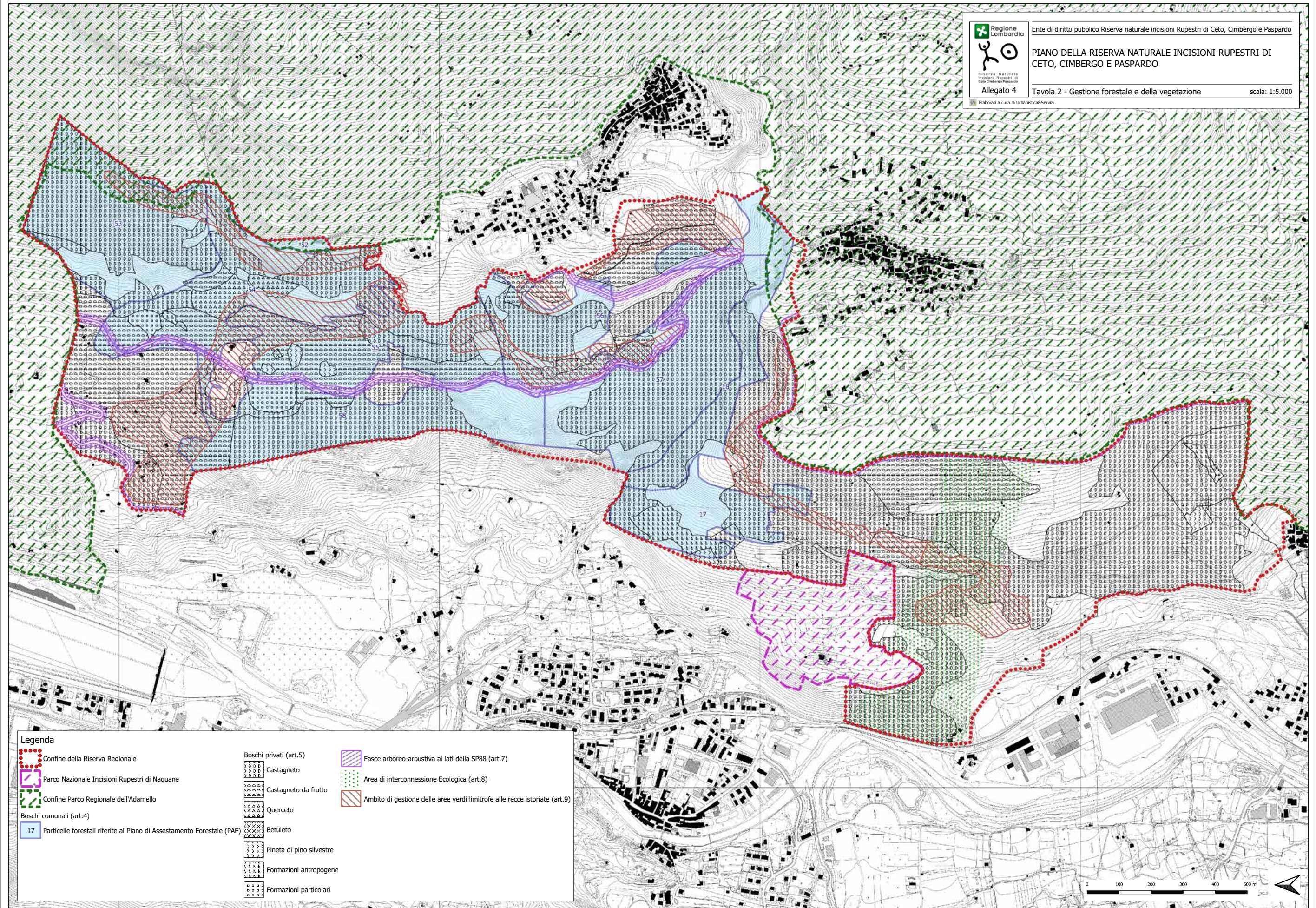
INTERVENTO	TIPOLOGIA		
A	Sistema di monitoraggio		
1	Acquisto strumentazione così composta		
	N. 1 stazione per inserimento dati e consultazione	€ 800,00	
	Server per archiviazione dati	€ 1 200,00	
	Scanner	€ 500,00	
	stampante	€ 400,00	
2	Software specifico per la gestione dei dati	€ 5 000,00	
3	Acquisto Software generici	€ 2 500,00	
4	Stazione totale per rilevamenti sul terreno	€ 4 600,00	
5	Personale per adeguamento di tutti i dati raccolti e disponibili	€ 6 000,00	
6	Personale per implementazione dati e trasferimento degli stessi	€ 12 000,00	
	Totale A	€ 33 000,00	€ 33 000,00
B	Acquisto aree e strutture per adeguamento aree di visita, museo e strutture didattico-ricettive		
	Acquisto aree a Coren Fresc (AA3 Area attrezzata di accoglienza di Coren Fresc/ area H2 tav. 3.2.4)	€ 30 000,00	
	Interventi edili per ampliamento Coren Fresc (AA3 Area attrezzata di accoglienza di Coren Fresc/area H2- tav. 3.2.4)	€ 150 000,00	
	Acquisto Area attrezzata musealizzata di Sottolaio (AA5 / area H3 tav. 3.2.4)	€ 5 000,00	
	Acquisto fabbricato adiacente museo per Centro Monitoraggio / area H1 tav. 3.2.4)	€ 10 000,00	

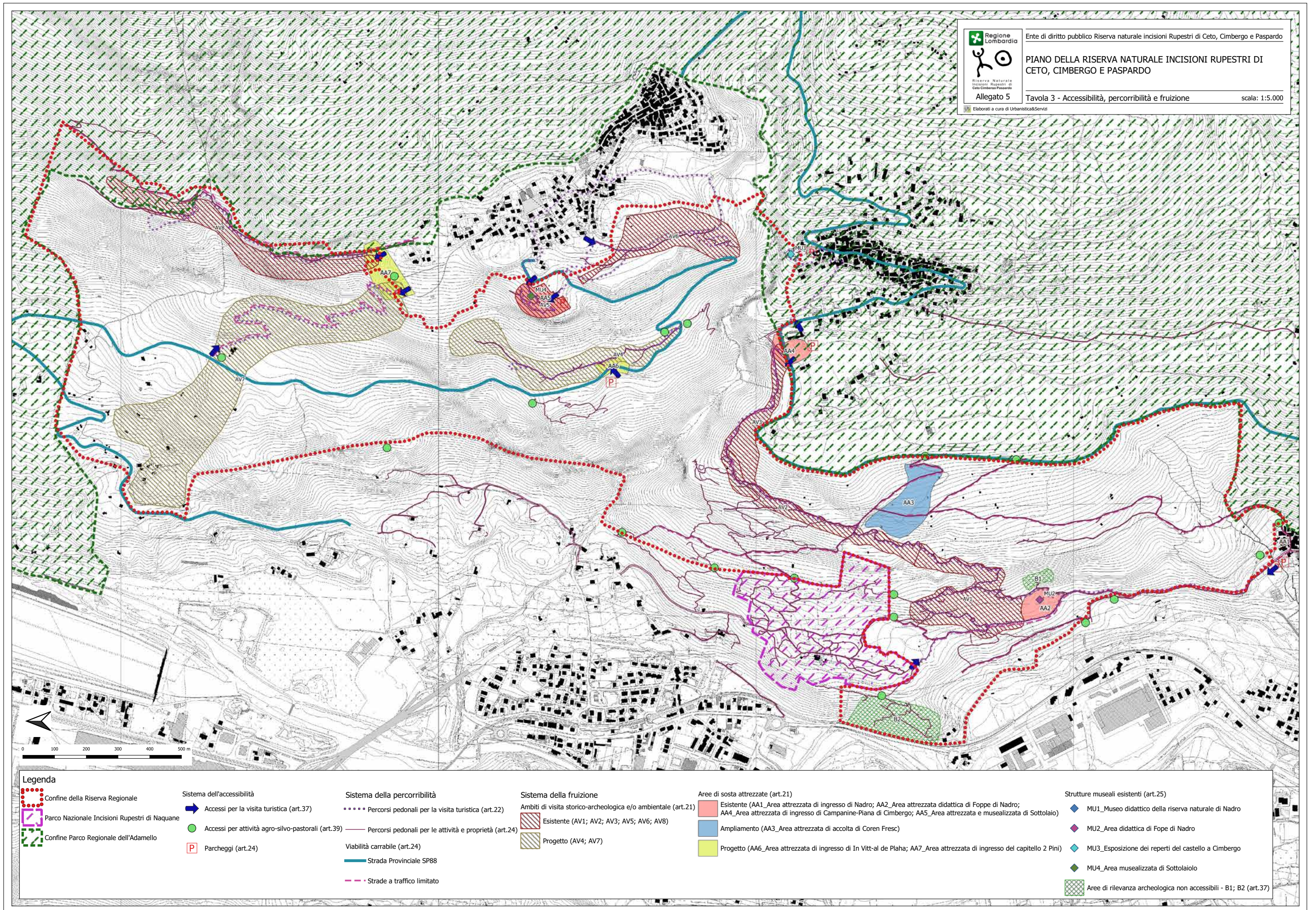
Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 16 novembre 2020

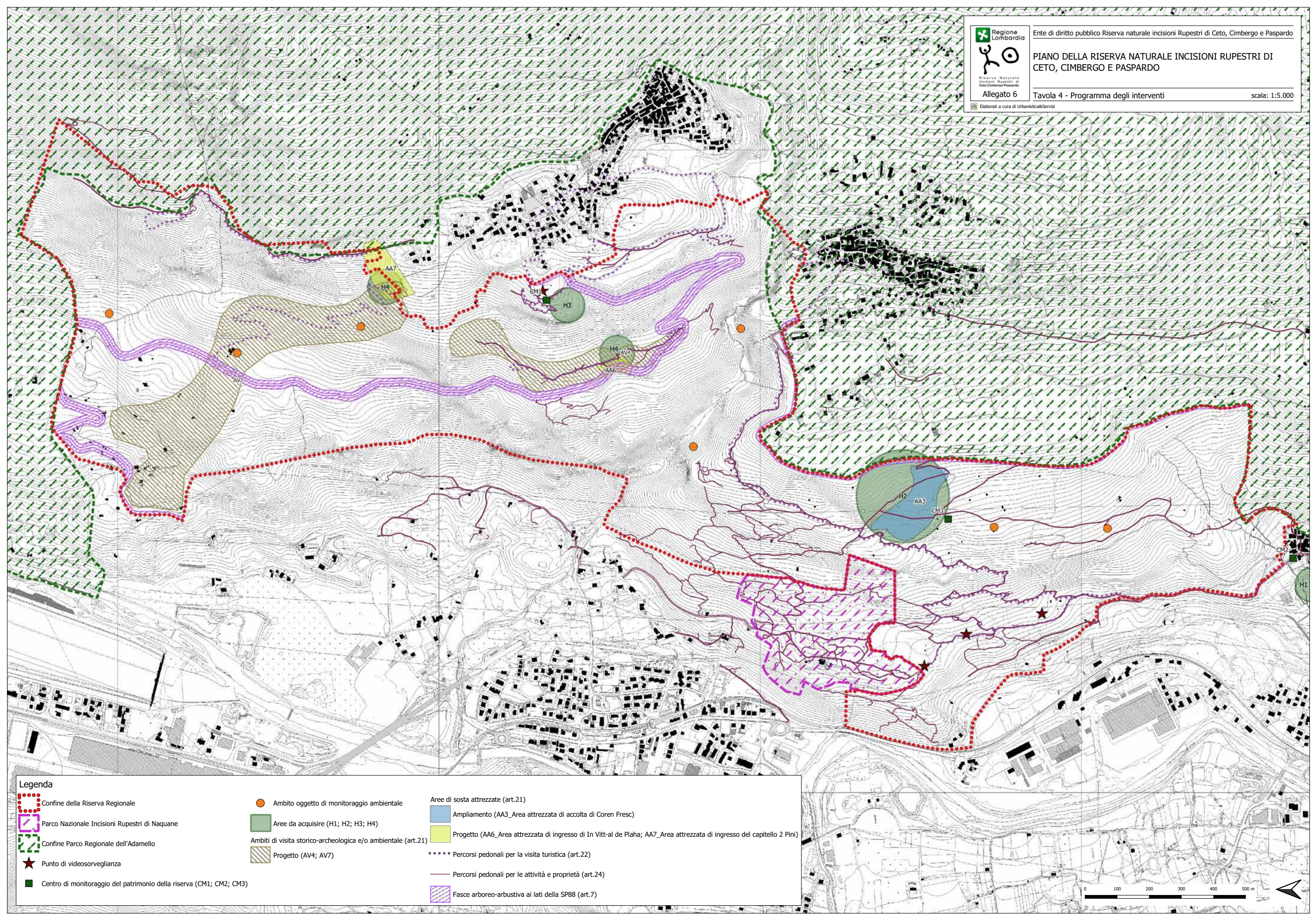
	Acquisto aree per ampliamento Aree di Visita (AV4 Al de Plaha- in Vitt) e AV7 Deria- capitello 2 Pini) e Aree di sosta attrezzate (AA6 Area attrezzata di ingresso di In Vitt- Al de Plaha, AA7 Area attrezzata di ingresso di Deria-Capitello due Pini- Plas.) area H4 tav.3.2.4	€ 30 000,00	
	Totale B	€ 225 000,00	€ 225 000,00
C	Adeguamenti strutture esistenti didattico-museali e ricettive		
	Adeguamento struttura museale centrale	€ 20 000,00	
	Adeguamento struttura museale centrale sezione ambientale	€ 30 000,00	
	Pannellonistica interna (adeguamenti)	€ 15 000,00	
	Totale C	€ 65 000,00	€ 65 000,00
D	Nuove aree di visita e percorsi		
	Interventi di infrastrutturazione e dotazione delle nuove Aree di visita (AV4 Al de Plaha- in Vitt) e AV7 Deria- capitello 2 Pini) e Aree di sosta attrezzate (AA6 Area attrezzata di ingresso di In Vitt- Al de Plaha, AA7 Area attrezzata di ingresso di Deria-Capitello due Pini- Plas.)	€ 60 000,00	
	Allestimento esposizione ambientale	€ 5 000,00	
	Totale D	€ 65 000,00	€ 65 000,00
E	Promozione e divulgazione		
	Interventi di Promozione e valorizzazione	€ 24 000,00	
	Interventi di informazione mirati alle scuole e alla popolazione locale	€ 18 000,00	
	Pubblicazioni inerenti la riserva (Foppe di Nadro, Plaha e Canneto, Deria) consultabili anche on linee	€ 60 000,00	
	Studio paleoambientale	€ 30 000,00	
	Materiali promozione e divulgazione (in 5 anni)	€ 25 000,00	
	Totale E	€ 157 000,00	€ 157 000,00
F	Interventi sulla AIE (area Interconnessione Ecologica)		
	SS88 tratto Ceto- Cimbergo 2 km.		€ 15 000,00
G	Interventi di salvaguardia e controllo		
	Videosorveglianza di n. 3 aree	€ 40 000,00	
	Copertura wireless (primi interventi)	€ 45 000,00	
	Fondo per la manutenzione conservativa programmata delle rocce incise	€ 25 000,00	
			€ 110 000,00
	TOTALE nei 5 anni		€ 670 000,00











Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 16 novembre 2020

D.g.r. 9 novembre 2020 - n. XI/3803**Modifica d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020 «Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei Consorzi di bonifica per il finanziamento dell'installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo - l.r. 31/2008, art. 95»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare il titolo VII (Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione) e l'articolo 95;
- la d.g.r. 16 giugno 2020, n. 3238 avente ad oggetto «semplificazioni dei bandi: nuove disposizioni e funzionalità della piattaforma bandi online»;
- la d.g.r. 23 giugno 2020, n. 3272, con la quale sono stati approvati i criteri per l'assegnazione di contributi regionali ai consorzi di bonifica per il finanziamento dell'installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo, stabilendo, tra l'altro una dotazione finanziaria di euro 200.000,00 a carico di Regione Lombardia, per l'esercizio finanziario 2020 e demandando al dirigente competente l'approvazione del bando;

Considerato che:

- a seguito di eventi atmosferici, verificatisi la scorsa estate, che hanno provocato danni alle opere di bonifica e di irrigazione, alcuni consorzi di bonifica hanno segnalato ai competenti uffici regionali la necessità di eseguire lavori urgenti come previsto dall'Allegato 1 alla d.g.r. 3196/2020;
- il previsto bando per l'assegnazione dei contributi finalizzati all'installazione dei misuratori non è stato ancora approvato e pubblicato e la relativa procedura non ha preso avvio;
- non vi sono motivi ostativi a posticipare l'approvazione del bando per il finanziamento dell'installazione dei misuratori, di cui alla d.g.r. n. 3272/2020, e la sua attuazione al 2021;

Ritenuto più urgente far fronte alle necessità di intervento sulle opere di bonifica e irrigue, segnalate dai consorzi, utilizzando le risorse sul bilancio 2020, pari ad euro 200.000,00, e rinviando, pertanto, la concessione di contributi all'installazione dei misuratori la cui spesa prevista di euro 200.000,00 trova copertura sul capitolo n. 16.01.203.004762 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria dotazione;

Preso atto che, in relazione a quanto sopra, la competente Unità Organizzativa, Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica ha aggiornato il documento «Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei Consorzi di Bonifica per il finanziamento dell'installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo - l.r. 31/2008, art. 95», di cui all'Allegato A approvato con d.g.r. 3272/2020, le cui modifiche riguardano:

- la voce «Interventi ammissibili», stabilendo che la realizzazione dei progetti che verranno finanziati è subordinata all'acquisizione delle necessarie approvazioni da parte delle competenti autorità concedenti ai sensi dell'art. 33 del r.r. 2/2006 e che la rendicontazione delle spese sostenute deve avvenire entro il 31 dicembre 2021;
- la voce «Istruttoria e valutazione», prevedendo che le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema informativo integrato «Bandi online» e che per la valutazione delle medesime che riguardano diverse tipologie di misuratori, di fonti idriche e differenti stati ecologici dei corpi idrici da cui si preleva l'acqua, per ciascun criterio valutativo si utilizzerà la media aritmetica anziché la media ponderata;
- la voce «Modalità di erogazione dell'agevolazione», prevedendo che le modalità di erogazione delle risorse saranno stabilite dal bando;

Dato atto che la presente linea di finanziamento non è da considerare aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria vigente;

Vista la l.r. n. 26 del 30 dicembre 2019 «Bilancio di previsione 2020/2022»;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, di modificare la d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020:

- approvando l'Allegato 1, composto da 4 pagine parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, «Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei Consorzi di Bonifica per il finanziamento dell'installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo - l.r.

31/2008, art. 95», che sostituisce l'Allegato A della sopracitata deliberazione;

- stabilendo che la dotazione finanziaria complessiva del bando per il finanziamento dell'installazione dei misuratori, di cui alla d.g.r. n. 3272/2020, nell'importo di 200.000,00 euro gravi sull'esercizio finanziario 2021, sul capitolo di bilancio 16.01.203.004762, anziché sul bilancio 2020;

Dato atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà ad approvare il bando di cui ai criteri dell'Allegato 1 del presente provvedimento e ad assumere i relativi impegni di spesa;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64 e la declinazione dello stesso nella Missione 16, Programma 01, Risultato Atteso 80 «Pianificazione della bonifica e irrigazione, mantenimento e riqualificazione della rete consortile, manutenzione, vigilanza e controllo dei tratti del reticolo idrico principale in pianura, recupero delle ex cave a fini di stoccaggio di acqua ad uso irriguo»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di modificare la d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020 nel seguente modo:

- approvare l'Allegato 1, composto da 4 pagine parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, «Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei Consorzi di Bonifica per il finanziamento dell'installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo - l.r. 31/2008, art. 95», che sostituisce l'Allegato A della sopracitata deliberazione;
- stabilire che la dotazione finanziaria complessiva del bando per il finanziamento dell'installazione dei misuratori, di cui alla d.g.r. n. 3272/2020, nell'importo di 200.000,00 euro gravi sull'esercizio finanziario 2021, sul capitolo di bilancio 16.01.203.004762, anziché sul bilancio 2020;

2. di disporre che con successivo atto dirigenziale si provvederà ad approvare il bando di cui ai criteri dell'Allegato 1 al presente provvedimento e ad assumere i conseguenti provvedimenti di attuazione della presente delibera;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di dare atto che il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica provvederà ad assolvere a tutti gli obblighi di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____